

Informativa per la clientela di studio

N. 12 del 06.06.2017

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

*Gentile Cliente,
come anticipato nella nostra informativa 04/2017 il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" a partire dal 2017 sono state modificate le scadenze per il versamento delle imposte e contributi (saldi e acconti) derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Rimangono invariate le scadenze per il pagamento di IMU e TASI.*

Premessa

In considerazione del termine **di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi**, si ricorda che quest'anno, per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, le scadenze di pagamento in linea generale sono:

- ◆ **30.06.2017** (al posto del 16 giugno);
- ◆ **31.07.2017** (al posto del 16 luglio) con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**.

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro per l'Irpef ed Ires, o a 10,33 € per l'Irap.

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.

Vi segnaliamo che per quanto riguarda **l'imposta IMU – TASI la scadenza rimane invariata** rispetto al passato, pertanto **entro il 16 giugno** sarà dovuto **l'acconto** del 50% ed **entro il 16 dicembre** il relativo **saldo**.

Sull'argomento riceverete apposita informativa dello studio.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

Di seguito alleghiamo tabella riepilogativa delle varie scadenze possibili sia in unica soluzione sia con rateizzazione, distinguendo se trattasi di contribuente privato o di contribuente titolare di partita iva (società, enti, ditte individuali e professionisti).

I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA 730 UNICO E IRAP 2017

TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	REDDITI PF 2017	30.06.2017	31.07.2017¹ Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SP 2017	30.06.2017	31.07.2017² Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SC 2017	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL 6° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA	ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SC 2017 RELATIVO A SOGGETTI IRES CHE APPROVANO IL BILANCIO OLTRE 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE³	ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%
	IRAP 2017 Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	30.06.2017	31.07.2017⁴ Con maggiorazione dello 0,40%
	IRAP 2017 Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL 6° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA	ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%
	IRAP 2017 Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE⁵	ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%
	730 2017	Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)	

¹ La scadenza slitta al 31 luglio in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica.

² La scadenza slitta al 31 luglio in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica.

³ Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

⁴ La scadenza slitta al 31 luglio in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica.

⁵ Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA	RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 30.06.2017		VERSAMENTO 1 ^A RATA ⁶ ENTRO IL 31.07.2017	
		SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
	1	30.06.2017	0	31.07.2017	0
2	31.07.2017	0,33	31.08.2017	0,33	
3	31.08.2017	0,66	02.10.2017	0,66	
4	02.10.2017	0,99	31.10.2017	0,99	
5	31.10.2017	1,32	30.11.2017	1,32	
6	30.11.2017	1,65			

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA	RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 30.06.2017		VERSAMENTO 1 ^A RATA ⁷ ENTRO IL 31.07.2017	
		SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
	1	30.06.2017	0	31.07.2017	0
2	17.07.2017	0,18	21.08.2017	0,18	
3	21.08.2017	0,51	18.09.2017	0,51	
4	18.09.2017	0,84	16.10.2017	0,84	
5	16.10.2017	1,17	16.11.2017	1,17	
6	16.11.2017	1,50			

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

⁶ In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

⁷ In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.